

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1025 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2020

relativa all'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia

[notificata con il numero C(2020) 4540]

(Il testo in lingua slovena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

- (1) Con lettera del 19 settembre 2019 Slovenske železnice — Freight Transport d.o.o. («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La richiesta riguarda i servizi di trasporto ferroviario di merci, di cui all'articolo 11 della direttiva 2014/25/UE, forniti dal richiedente nel territorio della Slovenia. Nella richiesta i servizi interessati sono descritti come segue: il richiedente effettua principalmente servizi di trasporto ferroviario di merci all'interno degli Stati membri (nel territorio della Slovenia) e attività internazionali di trasporto ferroviario di merci.
- (3) La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata adottata il 12 giugno 2019 dall'Agenzia slovena per la tutela della concorrenza («AVK»), competente per le attività in questione. L'AVK è un'amministrazione nazionale indipendente. Essa ha analizzato in modo approfondito le condizioni per l'applicabilità alle attività in questione dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.
- (4) La posizione dell'AVK si basava su informazioni raccolte tramite richieste di informazioni e questionari inviati a operatori del trasporto ferroviario di merci in possesso di licenza e a clienti (imprese che acquistano tali servizi, grandi produttori e società di logistica). L'AVK ha chiesto informazioni anche all'organismo di regolamentazione sloveno - Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Slovenia («AKOS») e all'Agenzia pubblica per il trasporto ferroviario.
- (5) Conformemente all'allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, gli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 di tale direttiva devono essere adottati entro 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE. Conformemente all'allegato IV, punto 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE, i termini per l'adozione degli atti di esecuzione decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).

